

XVI legislatura

**A.S. 1316:**

**"Ratifica ed esecuzione della  
Convenzione tra il Governo della  
Repubblica italiana e il Governo della  
Repubblica di Slovenia per evitare le  
doppie imposizioni in materia di  
imposte sul reddito e sul patrimonio e  
per prevenire le evasioni fiscali, con  
Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana  
l'11 settembre 2001"**

Marzo 2009

n. 11



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

Il presente disegno di legge autorizza la ratifica della convenzione stipulata tra l'Italia e la Slovenia al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

La relazione illustrativa chiarisce che la Slovenia ha dichiarato, dopo l'indipendenza ottenuta nel 1991, di voler succedere alla convenzione a suo tempo stipulata tra l'Italia e la Jugoslavia fino al perfezionamento di nuovi accordi; pertanto quella odierna rappresenta la conclusione di una convenzione fiscale che costituisce un rilevante complemento all'insieme dei rapporti finanziari e commerciali intrattenuti dall'Italia con quel Paese; tale strumento, infatti, insieme all'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma l'8 marzo 2000 e ratificato ai sensi della legge 14 febbraio 2003, n. 37, andrà a rappresentare un ulteriore tassello nel quadro giuridico di riferimento nel quale si troveranno ad operare gli operatori economici italiani, i quali in tal modo godranno di condizioni di maggiore competitività rispetto alle imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati.

La struttura convenzionale si rifà allo schema base degli accordi di specie riconosciuto internazionalmente a livello di Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

In merito alla sfera oggettiva di applicazione, essa si riferisce sia alle imposte sul reddito che a quelle sul patrimonio, tenuto conto della vigenza di imposte patrimoniali nel sistema fiscale sloveno; per quanto concerne l'Italia invece, anche se attualmente il nostro Paese non ha un'imposta sul patrimonio, è stata inserita nel Protocollo convenzionale (paragrafo 1) una clausola in base alla quale, qualora in

Italia venissero reintrodotte imposte sul patrimonio, la Convenzione si applicherà anche a queste ultime.

Tra le «imposte considerate» figurano, per l'Italia (articolo 2, paragrafo 3, della Convenzione) l'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), l'IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche) e l'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).

Vengono pertanto disciplinati, secondo il modello OCSE, diversi ambiti di imposizione, tra i quali quelli di maggior rilievo si riferiscono alla tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6); ai redditi d'impresa (articolo 7), agli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo 8); alla disciplina dei dividendi (articolo 10) e degli interessi (articolo 11); al trattamento convenzionale delle *royalties* (articolo 12); al trattamento dei *capital gains* (articolo 13); al trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente e di una attività dipendente (articoli 14 e 15); all'imposizione di compensi e gettoni di presenza (articolo 16) e dei redditi di artisti e sportivi (articolo 17); alla tassazione di pensioni e altre remunerazioni analoghe, nonché del trattamento di fine rapporto (TFR) (articolo 18).

Con riferimento alle imposte sul patrimonio, di cui all'articolo 23, si utilizza il principio per cui vengono tassati i beni immobili nello Stato in cui sono situati.

Nel caso specifico della proprietà immobiliare costituente parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, essa è imponibile in quest'ultimo Stato.

Le navi e gli aerei utilizzati nel traffico internazionale saranno imponibili solo nello Stato nel quale è situato il luogo di effettiva direzione dell'impresa.

Per quanto attiene alle modalità di eliminazione della doppia imposizione internazionale (articolo 24) che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti, in sintonia con l'ordinamento interno e con l'indirizzo negoziale adottato dall'Italia per le altre convenzioni, anche con la Slovenia è stata inserita la clausola del credito d'imposta ordinario.

Anche le clausole convenzionali sullo scambio di informazioni, recate dall'articolo 27, corrispondono sostanzialmente alle disposizioni degli accordi di specie conclusi dall'Italia.

**La RT** annessa alla presente Convenzione valuta i riflessi finanziari delle sole norme relative ai dividendi (articolo 10) ed ai canoni (articolo 12), in quanto sono le uniche con significative differenze rispetto alla vigente normativa; le banche dati utilizzate sono quelle disponibili per l'anno d'imposta 2004, provenienti dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Modelli 770/2005.

In particolare per i dividendi si evidenzia che la loro tassazione avviene, di regola, nel paese di residenza del beneficiario.

E' prevista tuttavia la facoltà, per il Paese erogatore dei dividendi, di trattenere un'imposta alla fonte entro il limite del 5% dell'ammontare del dividendo percepito dal beneficiario nel caso di possesso di quote di capitale sociale pari ad almeno il 25%; nel caso

non si sia in presenza di detta percentuale di capitale, l'imposta alla fonte può esser trattenuta nel limite del 15% del dividendo percepito.

Per l'individuazione della percentuale del 5% non si fa riferimento alcuno alla variabile temporale di possesso delle quota di capitale sociale.

I dati rilevati dai modelli 770/2005 evidenziano che per l'anno 2004 i dividendi distribuiti a soggetti residenti in Slovenia ammontano a circa 222.000 euro e che l'imposta trattenuta e pari alla vigente aliquota del 10%, ammonta a 22.000 euro. Inoltre si evidenzia che con la LF per il 2008 si è modificata la normativa sull'imposizione dei dividendi in uscita verso società residenti in Paesi dell'Unione europea, allineandosi a quella interna; pertanto l'aliquota effettiva di imposizione è pari all'1,375%<sup>1</sup>. Tale aspetto genera secondo la RT una non rilevanza fiscale della norma, in quanto per i soggetti società di capitali gli effetti fiscali sono già assorbiti in quelli stimati nella citata LF 2008, mentre per gli altri soggetti (società di persone e persone fisiche) si evidenzia un'incidenza sul gettito sostanzialmente non rilevante.

Per quanto attiene l'articolo 12 concernente i canoni, la RT evidenzia che, in via generale, la tassazione avviene nello Stato di residenza del soggetto beneficiario; è però possibile anche la tassazione in capo allo Stato estero di provenienza di detti canoni ma, qualora il beneficiario sia residente nell'altro stato contraente, detta imposizione non può eccedere il 5% dell'ammontare di essi.

L'attuale imposizione è pari al 10% da calcolarsi sull'ammontare dei canoni lordi erogati e poiché la nuova disciplina ne prevede

---

<sup>1</sup> Percentuale data da:  $[27,5\% \text{ (aliquota IRES)} \times 5\%] = 1,375\%$ .

l'imposizione in base ad un'aliquota che non può eccedere quella del 5%, la RT rileva la possibilità di conseguire un minor gettito.

Dai dati rilevati dalle dichiarazioni 770/2005 si ha che i compensi percepiti per canoni da residenti in Slovenia ammontano a circa 120.000 euro, con conseguenti ritenute fiscali pari a circa 13.000 euro. Dall'applicazione del nuovo regime fiscale deriverebbe pertanto una perdita di gettito pari a circa 6.500 euro.

Infine la RT rammenta che in ragione di dette modifiche si potrà avere un recupero di gettito per effetto della diminuzione del credito d'imposta riconosciuto ai residenti esteri che, peraltro, per motivi prudenziali non viene stimato.

In conclusione la RT afferma che complessivamente gli effetti negativi di gettito sono di non significativa rilevanza in termini di incidenza sul bilancio dello Stato, per effetto della loro scarsa entità.

**Al riguardo**, con riferimento alle valutazioni finanziarie contenute nella citata RT, è opportuna un'osservazione di carattere generale sull'impianto della convenzione in esame, al di là del contenuto di ogni singolo articolo.

La Slovenia è divenuta membro dell'Unione europea dal 1° maggio 2004 e dal 1° gennaio 2007 ha introdotto l'euro in luogo del tallero sloveno; tale circostanza fa ipotizzare per le relazioni commerciali, finanziarie ed economiche tra Italia e Slovenia un *trend* espansivo con indubbi riflessi sui flussi di reddito imponibile.

Un altro fattore di espansione dell'interesse degli operatori economici italiani è dato dalla vicinanza geografica dei due Stati sottoscrittori della convenzione in esame.

Tale considerazione potrebbe comportare un progressivo allargamento delle relazioni commerciali che potrebbero generare effetti anche consistenti sulle variabili prese a base della quantificazione, che si riferiscono all'anno di imposta 2004 e che peraltro non sembrano essere state aggiornate mediante l'utilizzo di specifici parametri di adeguamento.

Con riferimento specifico alla quantificazione relativa agli effetti finanziari recati dall'articolo 10 in materia di dividendi, giova sottolineare poi che quote di imponibilità pari al 5% ed al 15%, differenziate in ragione dell'ammontare di capitale sociale detenuto dai soci, senza peraltro che sia stato individuato un criterio temporale di possesso di dette quote, non appaiono sufficienti di per sé a dimostrare un effetto di compensazione con l'unica aliquota vigente pari al 10%.

Con riferimento a ciò, anche se la RT utilizza dati di entità relativamente esigua dal punto di vista quantitativo (si fa riferimento a circa 222.000 euro di flusso di dividendi), sarebbe invece opportuno effettuare simulazioni finalizzate a fornire una stima più robusta, rispetto a quella contenuta in RT, dei possibili effetti finanziari rivenienti dall'applicazione delle differenti quote di imponibilità dei dividendi legate non solo all'ammontare del capitale sociale, ma anche alla natura del socio che ne possiede le quote; infatti, come si legge in RT, è intervenuta la nuova norma recata dalla LF per il 2008, con la quale, per le sole società dell'Unione europea, si prevede un'aliquota di ritenuta per i dividendi in uscita pari all'1,375%.

Inoltre, appare ragionevole chiedersi se la mancata individuazione di un criterio temporale di possesso di dette quote di capitale possa influire negativamente sul gettito.



Infatti, con riferimento a tale aspetto la vigente normativa interna, recata dall'articolo 87 del TUIR e relativa alla definizione delle plusvalenze esenti (c.d. *pex*), prevede l'esenzione del 95% delle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, del citato TUIR, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti che presentino particolari requisiti, tra i quali l'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione; occorre verificare se la mancata individuazione di un criterio temporale di riferimento per l'applicazione dell'imposizione sulla sola quota relativa al 5% possa riflettersi anche sulla definizione dell'ammontare di plusvalenze esenti in base alla normativa c.d. *pex*.

Sarebbero utili pertanto chiarimenti da parte del Governo, soprattutto in relazione all'opportunità di aggiornare i dati di riferimento assunti dalla RT.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url  
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>